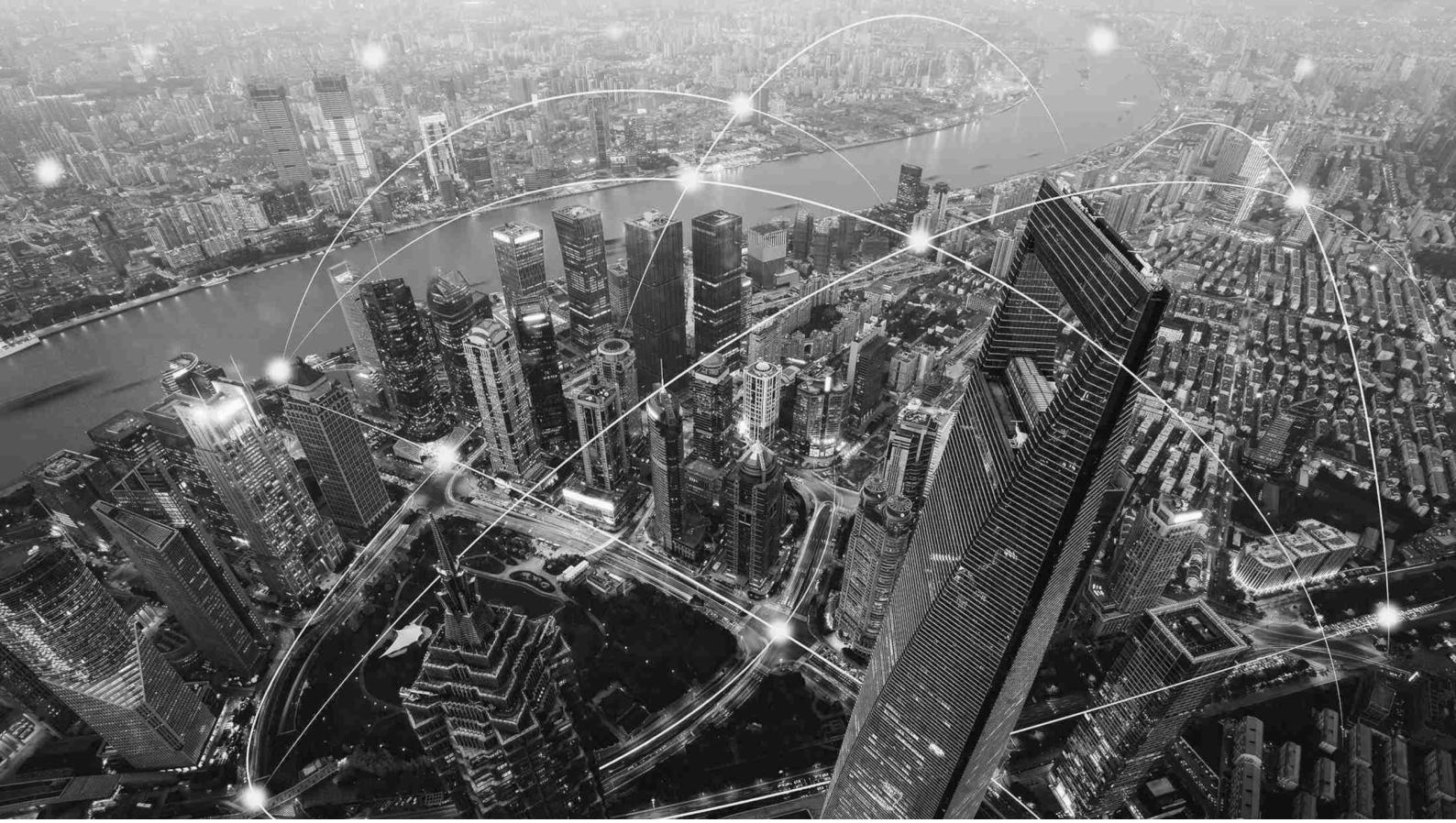


NEWSLETTER

anno 13° - newsletter 7/2026
Aggiornata al 31 luglio 2026

PRIMO PIANO

Consultazione Consob: modifiche ai servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio:

Consob ha avviato una consultazione pubblica contenente proposte di modifica ai Regolamenti Mercati, Intermediari ed Emittenti, finalizzate a recepire le novità introdotte dalla normativa europea in materia di MiFID, MiFIR, AIFMD e UCITSD, nonché a semplificare gli adempimenti a carico degli operatori, rendendo il quadro regolamentare più efficiente.

Banca d'Italia: Comunicazione al mercato del 17 luglio 2026 in materia di resilienza operativa digitale e modelli avanzati di intelligenza artificial:

In data 17 luglio 2026, Banca d'Italia ha pubblicato la Comunicazione al mercato in materia di resilienza operativa digitale e modelli avanzati di intelligenza artificiale. Si richiede ai soggetti vigilati (banche ed intermediari) di considerare le implicazioni dell'IA nell'ambito della cybersicurezza. Gli intermediari devono predisporre una relazione ed inoltrarla a Banca d'Italia entro il 31 dicembre 2026.

Sommario

PRIMO PIANO 1
1. Legislazione europea 3
1.1. CRR III: adeguamento degli RTS in materia di esposizioni garantite da immobili 3
1.2. In GU UE il Regolamento integrato sugli abusi di mercato 3
1.3. MAR: periodi di chiusura e indicatori di manipolazione del mercato 4
1.4. In GU UE il meccanismo giuridico equivalente per immobili in costruzione 5
1.5. In GU UE il Regolamento che integra la MiFID II sulle strategie di esecuzione degli ordini 5
1.6. In GU UE gli standard tecnici sulle segnalazioni delle succursali di paesi terzi 6
2. Legislazione nazionale 8
2.1. Registro dei titolari effettivi: introdotte le modifiche previste dalla AMLD VI 8
2.2. In Gazzetta Ufficiale: il Decreto Legislativo sul sistema sanzionatorio del TUF 9
3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza 13
3.1. MiCAR: dal 1° luglio operativi solo i CASP autorizzati nell'Unione europea 13
3.2. Banca d'Italia - UIF: registrazione al Portale Infostat - UIF 13
3.3. Azione Comune di Supervisione con le NCA sulla funzione di gestione del rischio 14
3.4. Registro OAM dei merchant: come registrarsi ed iscriversi 14
3.5. AMLA: nuovi RTS sugli indicatori di gravità delle violazioni AML e sui criteri sanzionatori 15
3.6. Azione Comune di Supervisione sulla resilienza operativa digitale dei CASP per la custodia 16
3.7. CRD: nuovi criteri EBA per la valutazione delle operazioni straordinarie degli enti creditizi 16
3.8. Consultazione Consob: modifiche ai servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio 17
3.9. Banca d'Italia: Comunicazione al mercato del 17 luglio 2026, in materia di resilienza operativa digitale e modelli avanzati di intelligenza artificiale 20
3.10. FAQ sulla raccolta dei dati per identificare i soggetti obbligati alla vigilanza diretta AMLA 22
3.11. Consultazione Banca d'Italia: modifiche alle disposizioni di vigilanza in materia di CRD VI 23
3.12. 52° aggiornamento della Circolare 285 di Banca d'Italia 24
4. Orientamenti, linee guida e Q&A 26
4.1. EBA: nuove Linee guida POG 26
4.2. EBA: Linee guida sull'autorizzazione per le succursali di paesi terzi in UE 26
4.3. Nuove linee guida e progetti definitivi di RTS di EIOPA in materia di IRRD 27
4.4. Commissione europea e AI Act: le Linee guida sulla trasparenza 28

1. Legislazione europea

1.1. CRR III: adeguamento degli RTS in materia di esposizioni garantite da immobili

Banca

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 luglio 2026 il **Regolamento delegato (UE) 2026/807**, che modifica le norme tecniche di regolamentazione (RTS) contenute nel Regolamento delegato (UE) 2023/206, aggiornando i riferimenti normativi e allineando la terminologia alle modifiche apportate al CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013) dal CRR III.

Si ricorda, in primo luogo, che il CRR III (Regolamento (UE) 2024/1623) ha modificato l'articolo 124 del CRR, relativo alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili nell'ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito, al fine di distinguere in modo più puntuale le diverse tipologie di esposizioni immobiliari e di riflettere con maggiore accuratezza il rischio a esse associato.

Tale intervento ha comportato la rinumerazione dei paragrafi dell'articolo 124 del CRR. Con il Regolamento delegato (UE) 2026/807, i riferimenti contenuti negli RTS di cui al Regolamento delegato (UE) 2023/206 vengono conseguentemente aggiornati, così da garantire chiarezza e certezza del diritto.

Si evidenzia, inoltre, che il CRR III ha modificato anche l'articolo 164, paragrafo 4, del CRR, concernente il trattamento delle esposizioni al dettaglio nell'ambito del metodo basato sui rating interni per il rischio di credito, introducendo una tabella contenente i valori degli input floor della perdita in caso di default (Loss Given Default – LGD) che gli enti sono tenuti a utilizzare per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali, nonché per le altre esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali o non residenziali.

In conseguenza di tale modifica, i riferimenti ai valori minimi della LGD contenuti nell'articolo 164 del CRR sono stati sostituiti con riferimenti ai valori degli input floor della LGD.

Anche questi aggiornamenti sono recepiti dal Regolamento delegato (UE) 2026/807, che adegua di conseguenza il testo del Regolamento delegato (UE) 2023/206.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

1.2. In GU UE il Regolamento integrato sugli abusi di mercato

Banca, Emittente, SIM

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il **Regolamento delegato (UE) 2026/789** dell'8 aprile 2026, che integra il Regolamento sugli abusi di mercato (Regolamento (UE) n. 596/2014 – MAR) con riferimento alla comunicazione di informazioni privilegiate nell'ambito di processi prolungati e alla comunicazione ritardata.

Il Regolamento recepisce le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2024/2809, nell'ambito del cosiddetto Listing Act, che ha modificato l'articolo 17 del MAR prevedendo, tra l'altro, l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione delle informazioni privilegiate relative alle fasi intermedie di processi prolungati e introducendo una disciplina specifica sul ritardo nella comunicazione.

In particolare, il Regolamento delegato, adottato sulla base della proposta ESMA, definisce:

- un elenco non esaustivo degli eventi finali o delle circostanze finali nei processi prolungati

ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 12, lettera a), del MAR, indicando per ciascun processo il momento in cui l'evento si considera verificato e quello in cui deve essere comunicato al mercato (Allegato I). I processi individuati riguardano, tra l'altro, strategia aziendale, struttura del capitale, informazioni finanziarie, governo societario, interventi delle autorità pubbliche, enti creditizi e imprese di assicurazione, nonché procedimenti giudiziari, sanzioni e cancellazioni dal listino;
- un elenco non esaustivo delle situazioni in cui le informazioni privilegiate risultano in contrasto con le precedenti informazioni comunicate al pubblico ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 12, lettera b), del MAR (Allegato II);
- gli ulteriori tipi di comunicazioni effettuate dall'emittente o dal partecipante al mercato delle quote di emissioni sulla medesima questione cui si riferiscono le informazioni privilegiate (Allegato III).

Il Regolamento è entrato in vigore il 19 luglio 2026.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

1.3. MAR: periodi di chiusura e indicatori di manipolazione del mercato

Banca, Emittente, SIM

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16 luglio 2026 il **Regolamento delegato (UE) 2026/788**, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/522, integrativo del Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR), con riferimento al permesso di negoziare durante i periodi di chiusura, all'elenco delle sedi di negoziazione designate aventi una dimensione transfrontaliera significativa ai fini della vigilanza sugli abusi di mercato e agli indicatori di manipolazione del mercato.

Il Regolamento attua i mandati conferiti alla Commissione europea ai sensi degli articoli 12, paragrafo 5, 19, paragrafo 13, e 25-bis, paragrafo 7, del MAR. In particolare, modifica il quadro applicativo relativo al divieto per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione di effettuare operazioni nei 30 giorni precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario dell'emittente, previsto dall'articolo 19, paragrafo 11, del MAR, tenendo conto delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2024/2809 (Listing Act). Quest'ultimo ha infatti esteso l'ambito delle esenzioni previste dall'articolo 19, paragrafo 12, del MAR anche agli strumenti finanziari diversi dalle azioni, rendendo necessario l'adeguamento del Regolamento delegato (UE) 2016/522.

Il Regolamento interviene inoltre sulla cooperazione tra autorità competenti e sullo scambio dei dati di negoziazione relativi agli strumenti finanziari, previsto dall'articolo 25-bis del MAR, al fine di tenere conto della crescente dimensione transfrontaliera delle negoziazioni nell'Unione europea e dei conseguenti rischi di pratiche abusive realizzate su più sedi di negoziazione.

A tal fine, il MAR prevede un'estensione progressiva del meccanismo di scambio dei dati:

- entro il 5 giugno 2026, per i dati relativi alle azioni;
- entro il 5 giugno 2028, per i dati relativi a obbligazioni e *futures*.

Sulla base dell'analisi condotta da ESMA e dei criteri previsti dall'articolo 25-bis del MAR, la Commissione europea inserisce nel Regolamento delegato (UE) 2016/522 l'elenco delle sedi di negoziazione aventi una dimensione transfrontaliera significativa per le azioni.

Il Regolamento modifica inoltre l'Allegato II del Regolamento delegato (UE) 2016/522,

aggiornando gli indicatori di manipolazione del mercato previsti dall'Allegato I del MAR. In particolare, viene chiarito che le condotte manipolative possono verificarsi in periodi diversi dalla singola giornata o sessione di negoziazione e che, ai fini della valutazione degli indicatori, devono essere considerati anche ordini o operazioni che determinano variazioni significative dei volumi negoziati.

Viene inoltre precisato che, nella valutazione dell'indicatore relativo alle posizioni rilevanti sul mercato, possono essere considerate anche operazioni effettuate da soggetti privi di una significativa posizione di acquisto o vendita, ma caratterizzati da un interesse o un'esposizione rilevante rispetto alla variazione del prezzo dello strumento finanziario, anche attraverso meccanismi quali richieste di margini o clausole sul debito.

Infine, per favorire una maggiore chiarezza normativa e uniformità delle prassi di vigilanza, il Regolamento specifica ulteriormente alcuni elementi degli indicatori di manipolazione previsti dall'Allegato I del MAR.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

1.4. In GU UE il meccanismo giuridico equivalente per immobili in costruzione

Banca

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il **Regolamento delegato (UE) 2026/849**, che integra il CRR mediante l'adozione di norme tecniche di regolamentazione (RTS) volte a specificare cosa costituisca un meccanismo giuridico equivalente idoneo a garantire il completamento degli immobili residenziali in fase di costruzione entro un termine ragionevole.

In particolare, l'art. 124 del CRR disciplina i criteri per l'attribuzione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili, individuando altresì le condizioni al ricorrere delle quali le esposizioni relative a immobili in corso di costruzione possono beneficiare di un trattamento prudenziale più favorevole. Il paragrafo 14 del medesimo articolo attribuisce, inoltre, a EBA il compito di definire i requisiti che un "meccanismo giuridico equivalente" deve possedere per garantire il completamento dell'immobile entro un termine ragionevole. In attuazione di tale mandato, EBA ha predisposto gli RTS, successivamente approvati dalla Commissione europea mediante il presente Regolamento delegato.

A tal fine, il Regolamento individua le caratteristiche che tali meccanismi devono possedere affinché gli immobili in costruzione possano essere riconosciuti ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito. Le disposizioni definiscono, inoltre, specifici requisiti sia per il soggetto che presta la protezione sia per le condizioni alle quali la garanzia deve essere subordinata.

Il Regolamento delegato adotta un approccio che tiene conto dei regimi nazionali di garanzia del completamento già operativi in alcuni Stati membri.

Il riconoscimento di tali meccanismi è subordinato al rispetto di misure di salvaguardia armonizzate, tra cui un requisito minimo di merito creditizio, rappresentato da una ponderazione del rischio non superiore al 20%, nonché di specifiche condizioni di esecutività.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

1.5. In GU UE il Regolamento che integra la MiFID II sulle strategie di esecuzione degli ordini

Banca, SIM

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il Regolamento delegato (UE) 2026/825, che integra la MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) mediante l'adozione di norme tecniche di regolamentazione (RTS) volte a specificare i criteri da considerare per stabilire e valutare l'efficacia delle strategie di esecuzione degli ordini adottate dalle imprese di investimento.

Il Regolamento disciplina gli elementi che devono essere considerati dalle imprese di investimento per garantire il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini dei clienti, prevedendo obblighi in materia di governance interna, selezione e monitoraggio delle sedi di esecuzione.

In particolare, la strategia di esecuzione degli ordini deve descrivere:

- i criteri adottati per la selezione delle sedi di esecuzione e il relativo elenco aggiornato;
- i sistemi e i dati utilizzati per valutare l'equità del prezzo e la qualità dell'esecuzione, inclusi i fornitori di dati impiegati;
- le modalità con cui sono gestiti i potenziali conflitti di interesse e assicurato il rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse della clientela, anche per le imprese che prestano servizi di esecuzione e ricezione/trasmissione ordini.

Nella scelta delle sedi di esecuzione, le imprese devono considerare i costi sostenuti dai clienti, utilizzare dati di mercato affidabili e aggiornati e valutare periodicamente l'efficacia della strategia adottata. Qualora venga individuata un'unica sede di esecuzione, tale scelta deve essere adeguatamente motivata.

Il Regolamento definisce inoltre il concetto di sede di esecuzione e disciplina le modalità di trasmissione degli ordini, le istruzioni specifiche impartite dai clienti, la negoziazione per conto proprio nell'esecuzione degli ordini, nonché i criteri da applicare in funzione della tipologia di cliente, dello strumento finanziario, delle caratteristiche dell'ordine e delle condizioni di mercato.

Sono infine disciplinati il monitoraggio e la revisione periodica della strategia di esecuzione, nonché l'obbligo per le imprese di individuare le categorie di strumenti finanziari per le quali prestano servizi di esecuzione degli ordini, secondo quanto previsto dall'allegato al Regolamento.

Il Regolamento delegato abroga i Regolamenti delegati (UE) 2017/575 e (UE) 2017/576 ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, trovando applicazione dal 12 febbraio 2028.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

1.6. In GU UE gli standard tecnici sulle segnalazioni delle succursali di paesi terzi

Succursale intermediario

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 27 luglio 2026 il **Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1757 del 20 luglio 2026**, che stabilisce le norme

estero extra UE

tecniche di attuazione (ITS) per l'applicazione della CRD (Direttiva 2013/36/UE) in materia di segnalazioni delle succursali di paesi terzi.

Il Regolamento dà attuazione alle modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI), che ha previsto un nuovo regime di stabilimento, regolamentazione e vigilanza delle succursali di paesi terzi nell'Unione europea, attribuendo alle Autorità competenti specifici poteri di supervisione.

A tal fine, il Regolamento introduce un quadro comune di segnalazioni prudenziali volto a garantire un monitoraggio uniforme delle succursali e del rispetto dei requisiti applicabili. Gli obblighi segnaletici sono differenziati in base alla classificazione delle succursali nella classe 1 o nella classe 2: le succursali di classe 1, considerate maggiormente rischiose, dovranno fornire informazioni più dettagliate rispetto a quelle di classe 2, secondo un principio di proporzionalità.

Il Regolamento definisce inoltre le informazioni oggetto di segnalazione, le date di riferimento, i termini di trasmissione e i principi contabili applicabili, prevedendo che EBA sviluppi le soluzioni informatiche necessarie per la gestione degli obblighi segnaletici, inclusi modelli e istruzioni operative. I formati di segnalazione dovranno garantire completezza informativa, pur consentendo flessibilità nella struttura e nella rappresentazione.

Il Regolamento di esecuzione in esame entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, gli obblighi di segnalazione previsti dall'art. 48 duodecies, par. 1, della CRD sono connessi all'applicazione delle disposizioni sostanziali di cui agli artt. 48 nonies, 48 sexies e 48 septies della Direttiva, la cui efficacia decorrerà dall'11 gennaio 2027. Inoltre, al fine di consentire alle succursali di paesi terzi il tempo necessario per predisporre gli adempimenti richiesti, l'applicazione del presente regolamento è stata differita, con conseguente applicabilità a decorrere dal 28 marzo 2027.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

2. Legislazione nazionale

2.1. Registro dei titolari effettivi: introdotte le modifiche previste dalla AMLD VI

Tutti gli operatori

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2026, il **Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122**, recante il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della Direttiva (UE) 2024/1640 (AMLD VI), con particolare riferimento alle disposizioni volte ad armonizzare l'accesso al Registro dei titolari effettivi.

Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della AMLD VI disciplinano il regime di accesso al Registro dei titolari effettivi, tenendo conto anche degli orientamenti della Corte di giustizia UE, ridefinendo in particolare:

- le categorie di soggetti autorizzati ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva;
- le modalità di accesso alle informazioni;
- le garanzie procedurali e sostanziali a tutela dei diritti fondamentali dei titolari effettivi, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali;
- i casi eccezionali di limitazione o esclusione dell'accesso, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Il decreto legislativo in esame è pertanto volto a recepire gli articoli 11, 12, 13 e 15 della AMLD VI, assicurando la piena conformità dell'ordinamento nazionale ai nuovi requisiti di trasparenza previsti dal diritto dell'Unione europea.

L'intervento modifica principalmente il Decreto legislativo 231/2007 (decreto antiriciclaggio), ridefinendo la disciplina dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel Registro delle imprese, in coerenza con il nuovo quadro normativo europeo e con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE. In particolare, il decreto modifica l'articolo 21 del Decreto legislativo 231/2007, relativo alla comunicazione e all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, e introduce i nuovi articoli da 21-bis a 21-septies, finalizzati a riorganizzare la disciplina dell'accesso ai dati contenuti nel Registro dei titolari effettivi.

Nel dettaglio:

- il nuovo articolo 21-bis individua, mediante un elenco tassativo, le autorità legittimate all'accesso, tra cui il MEF, le Autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, IVASS e CONSOB), l'UIF, la Direzione investigativa antimafia (DIA), la Guardia di finanza, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNA), l'autorità giudiziaria, le autorità competenti in materia di contrasto all'evasione fiscale, il Comitato di sicurezza finanziaria, AMLA ai fini delle analisi congiunte ai sensi dell'articolo 32 della Direttiva e dell'articolo 40 del Regolamento (UE) 2024/1620, nonché EPPO, OLAF, Europol ed Eurojust;
- l'articolo 21-ter disciplina l'accesso da parte dei soggetti obbligati, chiarendo che tale accesso è consentito esclusivamente a supporto degli adempimenti connessi all'adeguata verifica della clientela;
- l'articolo 21-quater introduce la nuova disciplina dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte di soggetti diversi dalle autorità e dai soggetti obbligati, basata sul criterio del legittimo interesse: i) il comma 1 definisce il contenuto minimo delle informazioni accessibili ai soggetti titolari di un legittimo interesse (nome e cognome, mese e anno di nascita, cittadinanza e Paese di residenza del titolare effettivo), corredate dalla descrizione delle condizioni che qualificano un soggetto come "titolare effettivo"; ii) il comma 2 individua alcune categorie di soggetti per le quali il legittimo interesse è presunto; iii) il comma 3 stabilisce che alcune delle categorie individuate al comma 2 possano accedere anche alle informazioni storiche contenute nel Registro, relative alle

modifiche dei dati e delle informazioni riguardanti imprese, persone giuridiche, trust o istituti giuridici affini, incluse quelle riferite a soggetti giuridici cessati nel quinquennio precedente. Tali categorie possono inoltre accedere a una descrizione dettagliata dell'assetto proprietario o di controllo;

- l'articolo 21-quinquies disciplina la procedura attraverso cui la Camera di commercio competente verifica la sussistenza del legittimo interesse;
- l'articolo 21-sexies disciplina le ipotesi di esclusione dall'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.

Il decreto modifica inoltre l'articolo 2 e abroga la Sezione II del Decreto ministeriale 55/2022, relativa alla disciplina dell'accesso al Registro, che viene ora integralmente assorbita nella fonte primaria.

Il decreto **entra in vigore** il **23 luglio 2026**.

Per consultare il Decreto, cliccare qui.

2.2. In Gazzetta Ufficiale: il Decreto Legislativo sul sistema sanzionatorio del TUF

Tutti gli operatori

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2026, il **Decreto legislativo 25 giugno 2026, n. 128**, recante attuazione della delega prevista dall'art. 19-bis della Legge n. 21/2024, finalizzata alla riforma organica e al riordino del sistema sanzionatorio e delle procedure sanzionatorie del TUF (D. Lgs. n. 58/1998).

La riforma del sistema sanzionatorio e delle procedure sanzionatorie del TUF, adottata in attuazione della Legge Capitali, modifica in modo significativo la disciplina relativa all'esercizio del potere sanzionatorio da parte di Consob e Banca d'Italia.

In particolare, il decreto interviene sui presupposti dell'azione sanzionatoria, sull'automatismo delle sanzioni interdittive, sulle modalità di esercizio del potere sanzionatorio e sul regime delle garanzie e delle tutele riconosciute ai soggetti destinatari dei procedimenti, introducendo altresì nuovi strumenti volti a ridurre il numero dei procedimenti sanzionatori e dei ricorsi. La riforma incide principalmente sulla Parte V del TUF, con interventi sul Titolo I-bis, sul Titolo II e sul Titolo II-bis, oltre a introdurre modifiche di coordinamento nella Parte VI e in alcune disposizioni esterne al Testo unico.

Modifiche al sistema sanzionatorio degli abusi di mercato (Titolo I-bis della Parte V – "Sanzioni" del TUF)

Il decreto modifica gli artt. 187-ter.1, 187-quater, 187-quinquies, 187-sexies, 187-septies, 187-octies e 187-duodecies, intervenendo sui seguenti aspetti:

- aggiornamento dei rinvii interni all'art. 195 del TUF, al fine di renderli coerenti con la nuova struttura della procedura sanzionatoria;
- modifica della disciplina delle sanzioni interdittive, attribuendo maggiore discrezionalità all'Autorità nella relativa applicazione;
- adeguamento della disciplina della confisca prevista dall'art. 187-sexies alla sentenza della Corte costituzionale n. 112/2019, mediante: i) la limitazione dell'oggetto della misura al profitto dell'illecito; ii) l'introduzione della possibilità della confisca per equivalente; iii) la previsione della possibilità per Consob di disporre la confisca anche mediante ingiunzione di pagamento di una somma corrispondente al profitto.

Modifiche alle “Sanzioni amministrative” (Titolo II, Parte V del TUF)

Nell’ambito del Titolo II della Parte V, il decreto modifica gli artt. 187-quinquiesdecies, 188, 189, 190, 190-bis, 190-bis.1, 190-bis.2, 190-bis.3, 190-quater, 191, 191-ter, 192-bis, 193, 193-bis.1, 193-ter, 193-quater, 193-quinquies, 193-sexies, 195, 195-bis, 195-ter, 195-quater e 196.

Le modifiche prevedono la sostituzione dei riferimenti al previgente art. 195, comma 1-bis, con il richiamo al nuovo comma 2 del medesimo articolo, nonché:

- l’introduzione dell’art. 194.1, che sancisce il principio della necessaria rilevanza della violazione, stabilendo che: i) le sanzioni amministrative previste dal TUF si applicano esclusivamente alle violazioni aventi carattere rilevante, secondo criteri che saranno definiti con regolamento di Banca d’Italia e Consob; ii) le violazioni punite con una sanzione amministrativa superiore nel minimo a 30.000 euro sono in ogni caso considerate rilevanti;
- l’introduzione del nuovo art. 194-bis.1, che estende in via generale due strumenti di natura alternativa, ossia l’ordine di eliminazione delle infrazioni contestate e la dichiarazione pubblica:

- Banca d’Italia e Consob possono applicare tali misure, alternativamente o congiuntamente alle sanzioni pecuniarie, con riferimento alle violazioni del TUF;

- le Autorità possono ordinare l’eliminazione delle infrazioni contestate, indicando le misure da adottare e il relativo termine di esecuzione, ovvero adottare una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile;

- conseguentemente, sono abrogati gli artt. 194-quater e 194-septies e le disposizioni che vi facevano rinvio sono adeguate al nuovo art. 194-bis.1;

- la riscrittura dell’art. 195 del TUF relativo alla procedura sanzionatoria, mediante:

- l’estensione del procedimento a tutte le sanzioni amministrative previste dal TUF e applicate da Banca d’Italia e Consob;

- il rafforzamento del contraddittorio;

- la disciplina del diritto di accesso agli atti;

- l’introduzione della possibilità di audizione personale anche nella fase decisoria;

- la previsione della separazione tra funzioni istruttorie e decisorie;

- l’attribuzione di natura perentoria al termine finale del procedimento;

- il rinvio alla disciplina regolamentare delle Autorità per gli aspetti di dettaglio;

- la previsione della competenza generale del giudice amministrativo per la tutela giurisdizionale relativa alle sanzioni TUF, con competenza funzionale del TAR Lombardia, sede di Milano, fermo restando il ricorso alla giurisdizione ordinaria per le sanzioni relative a disposizioni diverse dal TUF;

- l’introduzione:

- dell’art. 195.1, che disciplina i principi relativi alle sanzioni amministrative, regolando

l’applicazione della lex mitior, il concorso formale, la continuazione, il carattere esecutivo del provvedimento sanzionatorio e la destinazione dei proventi delle sanzioni;

- dell’art. 195.2, relativo al concorso tra sanzioni di competenza di Banca d’Italia e Consob, prevedendo forme di coordinamento tra le due Autorità nel caso in cui una medesima condotta integri violazioni sanzionabili da entrambe;

- la modifica dell’art. 195-bis in materia di pubblicazione delle sanzioni, prevedendo una pubblicazione maggiormente strutturata, contenente:

- una descrizione sintetica della violazione;

- una traduzione non ufficiale in lingua inglese;

- l’indicazione dell’eventuale impugnazione giurisdizionale.

Viene inoltre unificata la disciplina relativa alla pubblicazione anonima e al differimento, riducendo le ipotesi di esclusione totale della pubblicazione.

Modifiche alle “Disposizioni comuni” (Titolo II-bis, Parte V del TUF)

Con riferimento agli strumenti alternativi di definizione del procedimento:

il nuovo art. 196-ter disciplina l’istituto degli impegni, estendendone l’applicazione anche alle violazioni sanzionabili da Banca d’Italia ai sensi del TUF e definendone presupposti, procedimento, effetti interruttivi dei termini e casi di riapertura del procedimento;

- il nuovo art. 196-quater introduce l’applicazione concordata delle sanzioni amministrative, ossia un meccanismo di *settlement* basato su una proposta dell’interessato e su una decisione finale motivata dell’Autorità, con riduzione del trattamento pecuniario entro i limiti stabiliti dalla normativa;
- l’art. 196-quinquies mantiene l’istituto del pagamento in misura ridotta per le violazioni caratterizzate da minore offensività;
- l’art. 196-sexies attribuisce a Banca d’Italia e Consob il potere regolamentare attuativo e i poteri di vigilanza necessari alla verifica dell’adempimento di ordini, impegni e provvedimenti concordati.

Sono infine abrogati l’art. 196-bis del TUF e, nella Parte VI, l’art. 201 relativo agli agenti di cambio, in quanto ritenuto ormai superato.

Disciplina transitoria della riforma del sistema sanzionatorio del TUF

L’art. 10 del decreto stabilisce che il provvedimento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevedendo tuttavia un’applicazione graduale delle nuove disposizioni.

Alcune norme del TUF, come modificate dal decreto, troveranno applicazione a decorrere dal nono mese successivo all’entrata in vigore del decreto, termine entro il quale Banca d’Italia e Consob dovranno adottare i necessari regolamenti attuativi.

Tra tali disposizioni rientrano quelle relative:

- ai criteri di rilevanza delle violazioni (art. 194.1);
- alla procedura sanzionatoria (art. 195);
- al concorso di sanzioni amministrative (art. 195.2);

- all’istituto degli impegni (art. 196-ter);
- all’applicazione concordata delle sanzioni o settlement (art. 196-quater).

Qualora i regolamenti attuativi non siano emanati entro tale termine, le nuove disposizioni troveranno comunque applicazione sulla base dei principi e degli istituti direttamente previsti dalla legge.

La disciplina transitoria stabilisce inoltre il regime temporale di applicazione delle nuove norme sanzionatorie:

- il principio della lex mitior attenuata (o favor rei attenuato), introdotto dall’art. 195.1, comma 2, si applica esclusivamente alle violazioni commesse successivamente all’entrata in vigore del decreto. Per le violazioni amministrative commesse anteriormente continua ad applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto dal TUF vigente al momento della commissione dell’illecito, in conformità al principio di legalità previsto dall’art. 1 della Legge n. 689/1981;
- alcune disposizioni di natura procedurale, tra cui quelle relative ai criteri di rilevanza della violazione e al settlement, possono applicarsi anche a procedimenti relativi a violazioni pregresse, purché avviati successivamente alla data di applicazione delle nuove disposizioni;
- fino all’adozione dei regolamenti attuativi resta ferma l’ultrattività delle disposizioni procedurali vigenti adottate ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 262/2005 e degli artt. 196-bis e 196-ter del TUF nella precedente formulazione.

Per consultare il Decreto, cliccare qui.

3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

3.1. MiCAR: dal 1° luglio operativi solo i CASP autorizzati nell'Unione europea

CASP

Consob e Banca d'Italia hanno pubblicato l'elenco dei fornitori di servizi per le cripto-attività (Crypto-Asset Service Providers – CASP) autorizzati ai sensi del regolamento MiCAR, a seguito della scadenza del periodo transitorio previsto dalla normativa.

Dal 1° luglio si è infatti concluso il regime transitorio applicabile ai prestatori di servizi relativi alle valute virtuali (VASP). Di conseguenza, nell'Unione europea possono operare esclusivamente i fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati come CASP oppure gli intermediari vigilati che abbiano comunicato l'intenzione di prestare servizi relativi alle cripto-attività secondo quanto previsto dal MiCAR.

I CASP autorizzati da Consob e Banca d'Italia sono iscritti nel Registro europeo dei prestatori di servizi per le cripto-attività gestito dall'European Securities and Markets Authority e possono offrire i propri servizi in tutti gli Stati membri grazie al regime del passaporto europeo.

I soggetti che non hanno ottenuto l'autorizzazione come CASP devono invece cessare la propria operatività. Essi possono svolgere esclusivamente le attività necessarie alla chiusura dei rapporti con la clientela, al fine di consentire il trasferimento o la liquidazione delle posizioni nel rispetto degli obblighi in materia di antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (CTF), garantendo al contempo la tutela degli investitori e la mitigazione dei rischi per il mercato.

Per tali operatori, ESMA ha inoltre richiesto la predisposizione di specifici piani di dismissione, finalizzati ad assicurare il trasferimento delle attività verso altri operatori autorizzati oppure verso portafogli auto-custoditi.

In questo contesto, Consob e Banca d'Italia invitano gli investitori a verificare attentamente la posizione del proprio fornitore di servizi, raccomandando di:

- consultare il Registro europeo dei prestatori di servizi per le cripto-attività;
- verificare quale sia l'entità che presta concretamente il servizio, poiché il MiCAR si applica esclusivamente ai soggetti autorizzati nell'Unione europea e non alle entità autorizzate esclusivamente in Paesi extra-UE;
- valutare, qualora il proprio fornitore non sia autorizzato, il trasferimento verso un operatore abilitato, l'utilizzo di un portafoglio auto-custodito oppure la chiusura della propria posizione.

Per consultare la comunicazione, cliccare qui.

3.2. Banca d'Italia - UIF: registrazione al Portale Infostat - UIF

Tutti gli operatori

Banca d'Italia e UIF pubblicano un comunicato relativo alla registrazione al Portale Infostat-UIF.

In particolare, a seguito delle numerose richieste ricevute da UIF e relative alla registrazione al Portale Infostat-UIF, si ricorda che i soggetti obbligati sono tenuti a provvedere alla registrazione nel caso in cui ritengano di dover inviare una segnalazione di operazioni sospette (SOS) ovvero sono chiamati a rispondere a una richiesta di informazioni da parte della UIF.

Tale comunicato è conforme a quanto previsto nelle Istruzioni per la rilevazione e la

segnalazione delle operazioni sospette emanate dalla UIF con Provvedimento del 18 dicembre 2025.

Per consultare il comunicato, cliccare qui.

3.3. Azione Comune di Supervisione con le NCA sulla funzione di gestione del rischio

SGR, SICAF, SICAV

ESMA sta lanciando un'Azione Comune di Supervisione (CSA) sulla funzione di gestione del rischio delle società di gestione UCITS e dei Gestori di Fondi di Investimento Alternativi (AIFM) in tutta l'Unione Europea. La CSA si svolgerà durante tutto il 2026 e il 2027, in stretta collaborazione con le Autorità Competenti Nazionali (NCA).

L'obiettivo dell'Azione Comune di Supervisione è valutare come i partecipanti al mercato rispettino le principali disposizioni relative al rischio secondo i quadri UCITS e AIFMD, concentrando maggiormente l'attenzione sull'efficacia, sull'indipendenza e sulla competenza della funzione di gestione del rischio.

In particolare, ESMA evidenzia come la gestione dei rischi sia una funzione fondamentale per la tutela degli investitori e la stabilità finanziaria. Essa, infatti, garantisce che i rischi rilevanti – quali quelli di mercato, di credito, di liquidità, di controparte e operativi – siano adeguatamente identificati, valutati, monitorati e gestiti.

Nell'ambito dell'iniziativa, le NCA si concentreranno su tre aree chiave:

- la governance e l'organizzazione della funzione di gestione del rischio;
- l'identificazione, la misurazione e il monitoraggio dei rischi; e
- la rendicontazione all'alta dirigenza e agli organi di governo.

La CSA sarà condotta utilizzando un quadro di valutazione comune sviluppato dall'ESMA, nel quale sarà definito l'ambito, la metodologia, le aspettative dei supervisori e le tempistiche dell'attività di vigilanza, garantendo un approccio completo e convergente in tutta l'UE.

Nel corso dell'azione, le autorità nazionali competenti condivideranno conoscenze ed esperienze di vigilanza attraverso l'ESMA, sostenendo ulteriormente la convergenza delle pratiche di vigilanza nella supervisione della funzione di gestione dei rischi.

Per consultare il documento, cliccare qui.

3.4. Registro OAM dei merchant: come registrarsi ed iscriversi

Banca, Intermediario 106 Tub

L’OAM pubblica la Circolare n. 70/26, con cui fornisce chiarimenti in merito ai dati necessari ai fini della registrazione, dell’accreditamento e dell’iscrizione nel costituendo Registro dei Merchant da parte dei soggetti interessati dall’applicazione della CCD 2.

In via preliminare, l’OAM richiama le categorie di soggetti coinvolti, ossia:

- le banche, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti autorizzati o abilitati all’erogazione del credito;
- i Merchant Intermediari, vale a dire i fornitori di beni o prestatori di servizi, diversi da PMI

e microimprese, che, sulla base di specifiche convenzioni con banche o intermediari, presentano, propongono o concludono contratti di finanziamento esclusivamente per l'acquisto dei beni mobili, dei beni mobili registrati o dei servizi offerti;
- i Merchant creditori, ossia i fornitori di beni o prestatori di servizi che concludono contratti di credito in via accessoria rispetto alla propria attività, esclusivamente nella forma della dilazione gratuita del pagamento, fatti salvi limitati oneri connessi ai ritardi nel rimborso.

Nel nuovo Registro Merchant saranno pertanto annotati i dati dei Merchant Intermediari, che dovranno essere comunicati da banche e intermediari finanziari entro tre mesi dall'istituzione del Registro, nonché, in un'apposita sezione, i dati dei Merchant creditori.

La circolare disciplina inoltre le modalità di accreditamento e di registrazione al portale.

Per consultare la Circolare, cliccare qui.

3.5. AMLA: nuovi RTS sugli indicatori di gravità delle violazioni AML e sui criteri sanzionatori

Tutti gli operatori

AMLA ha pubblicato la versione definitiva degli RTS contenenti gli standard tecnici volti a definire un approccio comune a livello europeo per la valutazione della gravità delle violazioni in materia di antiriciclaggio (AML), individuando gli indicatori di gravità e i criteri per la determinazione delle sanzioni.

Gli standard mirano a superare le differenze applicative tra le autorità di vigilanza nazionali, garantendo una valutazione più uniforme delle violazioni AML, nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficacia e capacità dissuasiva delle misure adottate.

Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 10, della Direttiva (UE) 2024/1640 (AMLD), AMLA ha elaborato gli RTS con l'obiettivo di:

- individuare gli indicatori per la classificazione del livello di gravità delle violazioni AML;
- definire i criteri per la determinazione delle sanzioni pecuniarie e delle misure amministrative;
- stabilire una metodologia per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie periodiche, inclusa la relativa frequenza.

Il processo di valutazione si articola in tre fasi:

- individuazione del livello di gravità della violazione sulla base degli indicatori comuni previsti dagli RTS;
- classificazione della violazione in uno dei quattro livelli di gravità stabiliti;
- determinazione della sanzione o della misura amministrativa applicabile sulla base dei criteri definiti.

Le autorità di vigilanza manterranno comunque un margine di valutazione nell'applicazione degli indicatori e dei criteri previsti.

Gli RTS introducono inoltre disposizioni specifiche per le persone fisiche non rientranti tra i soggetti obbligati, inclusi dirigenti apicali e membri degli organi di gestione con funzione di vigilanza, nonché aspetti procedurali relativi all'applicazione delle sanzioni pecuniarie

periodiche, tra cui il diritto di essere ascoltati, i termini di prescrizione e il contenuto minimo dei provvedimenti sanzionatori.

Gli standard si applicheranno a tutti i settori soggetti alla normativa antiriciclaggio, finanziari e non finanziari, e saranno direttamente applicabili e vincolanti nell'Unione europea una volta adottati dalla Commissione europea e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

L'applicazione degli RTS è prevista a decorrere dal 10 luglio 2027.

Per consultare il documento, cliccare qui.

3.6. Azione Comune di Supervisione sulla resilienza operativa digitale dei CASP per la custodia

CASP

ESMA ha avviato un'azione di vigilanza comune (CSA) sulla resilienza operativa digitale dei fornitori di servizi per cripto-attività (CASP), con particolare attenzione ai servizi di custodia. L'iniziativa è finalizzata a valutare il livello di maturità dei sistemi di resilienza operativa digitale adottati dai CASP con riferimento alle attività di custodia. L'azione di vigilanza si concentrerà, in particolare, sui rischi connessi alla tecnologia dei registri distribuiti, includendo gli aspetti relativi agli assetti di governance, alla gestione delle chiavi e dei sistemi di archiviazione, ai controlli sulle transazioni, alla rilevazione e gestione degli incidenti, ai rischi associati agli smart contract e alle dipendenze da fornitori terzi.

Le autorità nazionali competenti svolgeranno l'esercizio su un campione di CASP autorizzati, individuati secondo un approccio basato sul rischio. L'attività si svolgerà tra la seconda metà del 2026 e la prima metà del 2027. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle priorità di vigilanza basate sul rischio definite da ESMA, che individuano la resilienza operativa digitale e i CASP tra le principali aree di rischio.

ESMA ha sviluppato la presente azione di vigilanza comune con l'obiettivo di rafforzare la convergenza delle attività di vigilanza in un segmento di mercato caratterizzato da una rapida evoluzione.

I risultati dell'attività condotta dalle autorità nazionali competenti confluiranno in una relazione finale, che sarà sottoposta al Consiglio dei supervisori di ESMA al termine dell'esercizio, nella seconda metà del 2027.

Per consultare il documento, cliccare qui.

3.7. CRD: nuovi criteri EBA per la valutazione delle operazioni straordinarie degli enti creditizi

Banca

EBA ha pubblicato la bozza definitiva di RTS (norme tecniche di regolamentazione) e ITS (norme tecniche di attuazione) in materia di operazioni straordinarie, quali acquisizioni, trasferimenti di attività o passività, fusioni e scissioni rilevanti che coinvolgono enti creditizi o holding finanziarie ai sensi della CRD (Direttiva 2013/36/UE).

La bozza di RTS definisce requisiti informativi semplificati per le notifiche, introduce una metodologia comune di valutazione e disciplina le procedure applicabili alle operazioni straordinarie rilevanti. La bozza di ITS integra tale quadro normativo, stabilendo procedure e

tempistiche definite per agevolare una cooperazione efficace tra le autorità di vigilanza coinvolte in operazioni di acquisizione, fusione o scissione rilevanti.

La proporzionalità rappresenta un elemento centrale del nuovo quadro. Gli RTS evitano duplicazioni prevedendo l'esenzione dalla presentazione di informazioni già disponibili presso le autorità competenti e valorizzando la documentazione già predisposta. Inoltre, i requisiti informativi e le modalità di valutazione risultano ulteriormente semplificati per le operazioni rilevanti infragruppo.

Al fine di aumentare l'efficienza dei processi, le autorità competenti dovranno comunicare ai richiedenti, senza indebito ritardo, l'eventuale intenzione di non procedere alla valutazione di determinate acquisizioni o fusioni significative infragruppo, nei casi in cui la CRD consenta tale facoltà.

Viene inoltre introdotto un regime semplificato per fusioni e scissioni che coinvolgono entità di minori dimensioni, con l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi preservando al contempo la stabilità finanziaria.

Gli standard disciplinano anche i casi in cui una singola operazione determini molteplici obblighi di notifica ai sensi della CRD, introducendo una terminologia armonizzata e requisiti informativi comuni volti a semplificare i processi, migliorare la chiarezza normativa e integrare le disposizioni di Livello 1.

Con riferimento alla base giuridica, le bozze di RTS sono state elaborate sulla base del mandato previsto dall'articolo 27-ter della CRD, che attribuisce a EBA il compito di specificare:

- l'elenco delle informazioni minime da fornire per acquisizioni significative, trasferimenti significativi di attività e passività, fusioni e scissioni;
- una metodologia comune per la valutazione dei criteri stabiliti ai fini del controllo di vigilanza su acquisizioni significative, fusioni e scissioni;
- la procedura applicabile alla notifica e alla valutazione prudenziale richiesta per acquisizioni significative, fusioni e scissioni.

Per quanto riguarda gli ITS, la CRD attribuisce invece a EBA il compito di favorire la cooperazione tra le autorità competenti nei casi in cui più autorità siano coinvolte in acquisizioni significative, ai sensi dell'articolo 27-quater, nonché in fusioni o scissioni, ai sensi dell'articolo 27-duodecies della CRD.

Per consultare la bozza definitiva di RTS, cliccare qui.

3.8. Consultazione Consob: modifiche ai servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio

Banca, Emittente, SGR, SICAF, SICAV, SIM

Consob ha avviato una consultazione pubblica contenente proposte di modifica ai Regolamenti Mercati, Intermediari ed Emittenti, finalizzate a recepire le novità introdotte dalla normativa europea in materia di MiFID, MiFIR, AIFMD e UCITSD, nonché a semplificare gli adempimenti a carico degli operatori, rendendo il quadro regolamentare più efficiente. L'intervento si inserisce nel percorso di rafforzamento dell'Unione dei mercati dei capitali e interessa, tra gli altri profili, la trasparenza e l'accessibilità dei dati di mercato, la riduzione degli obblighi informativi, il sostegno alla ricerca finanziaria e l'armonizzazione della disciplina

applicabile ai gestori di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) e FIA (Fondi di Investimento Alternativi).

In particolare, le modifiche alla regolamentazione secondaria recepiscono i seguenti interventi normativi europei:

- la Direttiva (UE) 2024/790 e il Regolamento (UE) 2024/791, che hanno modificato, rispettivamente, la MiFID e il MiFIR in materia di infrastrutture di mercato, con l'obiettivo di rafforzare la trasparenza e la disponibilità dei dati di mercato, garantire condizioni di parità tra le trading venues e accrescere la competitività delle infrastrutture europee nel contesto internazionale;
- nell'ambito del pacchetto Listing Act, la Direttiva (UE) 2024/2811, che ha superato il principio di separazione tra i costi della ricerca e quelli relativi al servizio di esecuzione (c.d. unbundling), al fine di rilanciare il mercato della ricerca finanziaria, in particolare a favore delle società a piccola e media capitalizzazione. La disciplina consente pagamenti congiunti, purché siano assicurati adeguati presidi di trasparenza e di gestione dei conflitti di interesse, fermo restando che gli intermediari possono continuare a remunerare la ricerca separatamente, mediante risorse proprie o tramite un conto di pagamento dedicato. In tale contesto, la Direttiva delegata (UE) 2026/374 ha adeguato la Direttiva delegata MiFID (UE) 2017/593 al nuovo assetto europeo, precisando e razionalizzando le condizioni applicabili al pagamento della ricerca tramite conto dedicato;
- la Direttiva (UE) 2024/927, che ha modificato le Direttive UCITSD (2009/65/CE) e AIFMD (2011/61/UE), ampliando le attività dei gestori, armonizzando l'utilizzo degli strumenti di gestione della liquidità e la disciplina dei GEFIA che gestiscono FIA che concedono prestiti, rafforzando inoltre i flussi informativi verso le autorità di vigilanza sugli accordi di delega, assicurando la parità di trattamento dei soggetti che prestano servizi di custodia e ampliando le informazioni da fornire agli investitori.

Si ricorda, inoltre, che, a livello nazionale, il c.d. Decreto Europa I, il c.d. Decreto Listing Act e il D.Lgs. n. 39/2026 hanno modificato il TUF al fine di adeguarlo al nuovo quadro normativo europeo. Al fine di recepire tali interventi anche nella normativa secondaria, Consob propone modifiche ai seguenti regolamenti:

- Regolamento n. 20249 del 28 dicembre 2017 in materia di mercati (Regolamento Mercati);
- Regolamento n. 20307 del 15 febbraio 2018 in materia di intermediari (Regolamento Intermediari);
- Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti (Regolamento Emittenti).

<u>Le modifiche al Regolamento Mercati</u>

Le modifiche al Regolamento Mercati sono finalizzate a completare l'adeguamento della disciplina nazionale sulle infrastrutture di mercato alle disposizioni della MiFID II e del MiFIR. In particolare, gli interventi riguardano:

- la disciplina degli internalizzatori sistematici, adeguata al superamento del precedente approccio basato su indicatori quantitativi, mediante l'eliminazione dei riferimenti alle relative soglie e il rafforzamento delle informazioni da trasmettere alla Consob, comprensive anche di elementi qualitativi concernenti le regole di esecuzione, le politiche di gestione del rischio e le modalità operative adottate;
- la disciplina dei limiti di posizione, allineata alla riforma europea che ha escluso le quote di emissione dal relativo perimetro applicativo. In tale ambito vengono circoscritti i controlli dei gestori alle posizioni in derivati su merci e in derivati su quote di emissione, aggiornando gli obblighi informativi e i riferimenti normativi relativi alle notifiche e alle

comunicazioni periodiche verso la Consob ed eliminando duplicazioni di adempimenti non più coerenti con il nuovo assetto normativo;
- le disposizioni in materia di deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e di pubblicazione differita post-negoziazione applicabili agli strumenti *equity*, *non-equity* e ai derivati, attraverso la revisione delle procedure, del contenuto delle istanze da presentare alla Consob e dei relativi obblighi informativi, anche alla luce dell'abrogazione di alcune disposizioni del MiFIR;
- il rafforzamento del contenuto della relazione sulla struttura organizzativa che i gestori dei mercati regolamentati devono trasmettere alla Consob;
- l'introduzione di un obbligo di comunicazione alla Consob dei costi effettivi di produzione e diffusione dei dati di mercato, comprensivi del livello delle commissioni e delle ulteriori clausole contrattuali;
- l'introduzione di una disciplina sulle modalità di presentazione delle domande volte a ottenere lo status di soggetto designato alla pubblicazione delle operazioni per specifiche categorie di strumenti finanziari;
- l'eliminazione, in materia di *best execution*, dell'obbligo di pubblicare le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni e le informazioni sulla qualità di esecuzione;
- il richiamo agli RTS dell'ESMA che individuano i criteri che gli intermediari devono considerare ai fini della definizione e della valutazione dell'efficacia della strategia di esecuzione degli ordini.

Le modifiche al Regolamento Emittenti

Le modifiche proposte al Regolamento Emittenti sono volte ad adeguare la disciplina alla Direttiva (UE) 2024/927. In particolare, si prevede:

- l'ampliamento dell'informativa precontrattuale da fornire agli investitori da parte di OICVM e FIA;
- l'introduzione dell'obbligo di informare tempestivamente gli investitori in caso di attivazione o disattivazione degli strumenti di gestione della liquidità che incidano in misura significativa sul diritto di richiedere il rimborso delle quote o azioni detenute;
- la modifica della forma e del contenuto delle informazioni da notificare relativamente alle attività transfrontaliere degli OICVM e delle relative società di gestione, nonché dello scambio di informazioni tra autorità competenti sulle lettere di notifica transfrontaliera.

Le modifiche al Regolamento Intermediari

Con riferimento al Regolamento Intermediari, le principali modifiche riguardano:

- l'aggiornamento della definizione di "intermediari autorizzati" di cui all'art. 35, comma 1, lett. b), al fine di ricomprendervi anche i gestori di OICVM che prestano in Italia, mediante succursale, il servizio di ricezione e trasmissione di ordini;
- il recepimento, nel nuovo art. 118-bis, della disciplina del c.d. *white label*, con riferimento ai gestori di OICVM e FIA che istituiscono fondi su iniziativa di soggetti terzi, eventualmente non autorizzati alla gestione collettiva del risparmio, delegando loro la gestione degli investimenti, nominandoli *investment advisers* ovvero operando sulla base delle loro indicazioni o istruzioni.

La consultazione contiene inoltre alcune proposte di semplificazione della disciplina relativa alla distribuzione degli IBIP (prodotti di investimento assicurativi) da parte dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa e interventi volti a rafforzare la coerenza e la proporzionalità del sistema sanzionatorio applicabile ai consulenti finanziari.

In particolare, viene proposto di:

- introdurre, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti nella sezione E del RUI, l'obbligo di comunicare ai clienti gli elementi identificativi e il numero di iscrizione nel RUI del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa per conto del quale svolgono l'attività di distribuzione di IBIP fuori sede;
- abrogare la disciplina relativa alla ricerca in materia di investimenti concernente gli IBIP fornita da terzi ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa;
- modificare l'art. 135-tricies ter, comma 1, al fine di rendere più agevole l'individuazione delle informazioni che, in caso di distribuzione di IBIP tramite internet, devono essere riportate nella home page del sito, nei profili social del distributore e nelle eventuali applicazioni utilizzate per la distribuzione assicurativa.

Il documento di consultazione interviene, inoltre, sulla disciplina sanzionatoria applicabile ai consulenti finanziari. Al riguardo, si ricorda che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni, può applicare, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore, adeguandola alle caratteristiche concrete della fattispecie. La proposta di modifica è volta a delimitare in modo più puntuale tale facoltà.

Infine, Consob propone alcuni interventi di *fine-tuning* riguardanti la disciplina sul contenuto dell'albo delle SIM e quella relativa all'autorizzazione delle SIM, nonché all'ingresso in Italia delle imprese di investimento dell'Unione europea e delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche.

La consultazione resterà aperta per 60 giorni dalla data di pubblicazione del documento.

Per ulteriori informazioni in merito alla consultazione, cliccare qui.

3.9. Banca d'Italia: Comunicazione al mercato del 17 luglio 2026, in materia di resilienza operativa digitale e modelli avanzati di intelligenza artificiale

Assicurazione, Banca, IMEL, Intermediario 106 Tub, IP, Operatore crowdfunding, Operatore Crypto, SGR, SIM

Banca d'Italia ha pubblicato la Comunicazione al mercato del 17 luglio 2026 in materia di resilienza operativa digitale e modelli avanzati di intelligenza artificiale, in cui si richiede ai soggetti vigilati (banche e intermediari) di considerare le gravi implicazioni dell'IA nell'ambito della cybersicurezza. Inoltre, si invitano i Consigli di Amministrazione a predisporre una relazione da inoltrare a Banca d'Italia, che rappresenti il livello attuale di esposizione al rischio e l'adeguatezza dei presidi esistenti.

Analoga comunicazione è stata pubblicata in pari data da IVASS rivolta agli operatori del settore assicurativo.

Banca d'Italia ricorda che i modelli di ultima generazione di IA hanno la capacità di identificare le vulnerabilità dei sistemi software e generare contemporaneamente le relative modalità di sfruttamento in tempi estremamente ridotti e senza la necessità di specifiche competenze tecniche, comportando una sensibile riduzione dell'intervallo temporale tra l'individuazione delle vulnerabilità e il loro sfruttamento, con conseguente incremento dei rischi di subire attacchi cyber efficaci: il rafforzamento della resilienza operativa digitale è una condizione essenziale per assicurare la continuità aziendale e la capacità di offrire servizi assicurativi e finanziari affidabili.

Considerando i requisiti previsti dal Regolamento DORA e le implicazioni derivanti dall'utilizzo delle più avanzate tecnologie di intelligenza artificiale, invita banche e intermediari a

individuare e realizzare con tempestività le misure necessarie per potenziare i processi e i presidi di cybersicurezza, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

1. Governance, prevedendo che gli organi con funzione di amministrazione e gestione riesaminino il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (RAF), al fine di includere i rischi derivanti dalle tecnologie di frontiera in coerenza con le decisioni strategiche, comprese quelle relative agli investimenti ICT e all'allocazione delle risorse. In particolare:

- rafforzare i sistemi di governo e di controllo;
- assicurare una chiara attribuzione delle responsabilità, anche con riferimento alla gestione e alla sicurezza dei dati;
- definire adeguati presidi per il governo dei fornitori esterni di servizi informatici, mediante appropriati requisiti contrattuali e rigorosi criteri di valutazione e selezione ex ante;
- prevedere la presenza, all'interno del Consiglio di Amministrazione, di componenti dotati di adeguate competenze tecnologiche, anche in materia di intelligenza artificiale;
- destinare un budget adeguato a garantirne la formazione continua;

2. Maggiore igiene informatica, attraverso:

- l'integrazione nella strategia aziendale dei principi della difesa in profondità (*defence-in-depth*) e dell'igiene informatica, mediante processi rigorosi di autenticazione e autorizzazione, gestione granulare degli accessi e monitoraggio costante delle attività;
- l'adozione di strategie di segmentazione delle reti e degli ambienti operativi, al fine di limitare la propagazione di eventuali compromissioni;

3. Gestione delle risorse informatiche e della superficie di esposizione, mediante:

- la predisposizione di inventari completi, aggiornati e affidabili delle risorse informatiche, quale presupposto essenziale per individuare e gestire le vulnerabilità, nonché per mappare la potenziale superficie di attacco;
- la classificazione delle risorse informatiche in funzione della relativa criticità, tenendo conto della loro eventuale esposizione diretta a Internet e dell'utilizzo di infrastrutture cloud;
- la modernizzazione delle infrastrutture, anche mediante la sostituzione o l'aggiornamento delle tecnologie non più supportate o giunte a fine vita (legacy);

4. Gestione delle vulnerabilità e degli aggiornamenti (patch), prevedendo che l'eventuale utilizzo di strumenti di difesa basati sull'intelligenza artificiale sia coerente con la strategia aziendale in materia di IA, sia preceduto da un'adeguata valutazione dei rischi specifici connessi a tali tecnologie e sia accompagnato dall'adozione di idonei presidi, quali il monitoraggio delle prestazioni e del relativo deterioramento, nonché la supervisione umana;

5. Monitoraggio, rilevazione e difesa delle applicazioni, degli accessi e del traffico di rete, compreso quello da e verso i fornitori terzi di servizi informatici, attraverso:

- l'integrazione con strumenti basati sull'intelligenza artificiale per analizzare grandi volumi di dati e individuare anomalie in tempo reale, in particolare con riferimento alle risorse informatiche critiche;
- il coordinamento con l'inventario delle risorse informatiche, al fine di assicurare che queste siano monitorate in funzione della relativa classificazione di criticità;

6. Rafforzamento delle attività di test della resilienza operativa digitale e dei processi di risposta e recupero, includendo in modo strutturato anche la gestione delle crisi mediante test

periodici delle procedure operative, in linea con i requisiti del Regolamento DORA, attraverso la simulazione di scenari realistici e progressivamente più complessi, adeguati alla continua evoluzione delle minacce cyber;

7. Gestione della leva tecnologica, considerando che catene di fornitura articolate su più livelli e concentrate presso un numero limitato di operatori possono amplificare criticità inizialmente circoscritte. Le iniziative delle imprese dovranno pertanto essere supportate anche dai fornitori esterni, sui quali ricadono le medesime responsabilità in termini di salvaguardia e continuità dei sistemi.

Banca d'Italia si attende, pertanto, che il Consiglio di Amministrazione di ciascun soggetto direttamente vigilato dal Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria di Banca d'Italia:

- esamini il contenuto della Comunicazione nel corso di una seduta congiunta con il Collegio Sindacale;
- avvii, nella medesima seduta, la predisposizione di una Relazione che, con riferimento a ciascuna delle aree sopra richiamate: i) rappresenti il livello attuale di esposizione al rischio e l'adeguatezza dei presidi esistenti; ii) individui le principali carenze e le relative priorità di intervento; iii) definisca un piano di lavoro, indicando le azioni da intraprendere, le relative tempistiche e gli investimenti necessari, in misura proporzionata al profilo di rischio, alla complessità dei servizi, all'attività e all'operatività dell'impresa; iv) definisca le modalità con cui il Consiglio di Amministrazione ne monitorerà lo stato di avanzamento.

Le imprese di assicurazione sono inoltre chiamate a individuare e comunicare a IVASS uno specifico punto di responsabilità aziendale, quale, ad esempio, la funzione di controllo dei rischi ICT di secondo livello.

La Relazione, corredata del relativo piano di lavoro, dovrà essere trasmessa a Banca d'Italia entro il 31 dicembre 2026.

Per consultare la Comunicazione di Banca d'Italia, cliccare qui.

Per consultare la Comunicazione pubblicata da IVASS, cliccare qui.

3.10. FAQ sulla raccolta dei dati per identificare i soggetti obbligati alla vigilanza diretta AMLA

Tutti gli operatori

AMLA ha pubblicato un documento contenente le risposte alle domande più frequenti (FAQ) relative alla raccolta dei dati finalizzata all'identificazione dei soggetti obbligati provvisoriamente idonei alla vigilanza diretta dell'Autorità, ai sensi del progetto di RTS predisposto da AMLA sulla base dell'art. 15, paragrafo 3, del Regolamento AML.

Il documento è volto a supportare i soggetti obbligati alla rendicontazione nell'ambito delle raccolte dati organizzate a livello nazionale, finalizzate all'individuazione degli enti che saranno sottoposti alla vigilanza diretta di AMLA.

Le FAQ raccolgono i quesiti trasmessi dalle Autorità nazionali di vigilanza finanziaria e forniscono chiarimenti sui principali aspetti interpretativi, operativi e applicativi connessi alla raccolta e alla trasmissione delle informazioni.

Il documento è concepito quale strumento di supporto operativo per i soggetti tenuti alla predisposizione delle comunicazioni, al fine di agevolare una trasmissione dei dati accurata ed efficiente.

Le FAQ sono articolate nei seguenti ambiti:

- informazioni generali;
- ambito della rendicontazione;
- quadro di riferimento per la rendicontazione;
- libertà di prestare servizi (Freedom to Provide Services – FPS);
- clienti;
- operazioni.

Per consultare le FAQ, cliccare qui.

3.11. Consultazione Banca d'Italia: modifiche alle disposizioni di vigilanza in materia di CRD VI

Banca

Banca d'Italia ha avviato una consultazione pubblica su alcune modifiche alle proprie disposizioni di vigilanza, volte ad adeguare la disciplina nazionale alle novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI), con riferimento alle operazioni rilevanti, agli investimenti in immobili, alle banche di credito cooperativo (BCC), alle riserve di capitale e agli assetti proprietari.

Le principali modifiche riguardano:

- Operazioni rilevanti: aggiornamento della disciplina prevista dalle Circolari n. 285/2013 e n. 229/1999 in materia di acquisizione e cessione di partecipazioni rilevanti, fusioni, scissioni, cessioni di rapporti giuridici in blocco e trasferimenti rilevanti di attività e passività.
- Investimenti in immobili: revisione della disciplina nazionale sugli investimenti partecipativi, al fine di allinearla alla CRD VI, eliminando alcune limitazioni non previste dalla normativa europea.
- Banche di credito cooperativo (BCC): eliminazione del divieto di acquisizione di partecipazioni di controllo in soggetti finanziari e dei limiti quantitativi agli investimenti in soggetti non finanziari; aggiornamento della disciplina sulle fusioni e precisazione dei requisiti per gli investimenti partecipativi, che dovranno rispettare i principi mutualistici e i vincoli previsti per i gruppi bancari cooperativi.
- Riserve di capitale: introduzione dell'obbligo per Banca d'Italia di riesaminare alcune riserve di capitale nei casi in cui una banca sia soggetta all'output floor previsto dal Regolamento (UE) 2024/1623; chiarimento sull'utilizzo della riserva per il rischio sistemico anche per rischi macroprudenziali derivanti dai cambiamenti climatici e semplificazione delle procedure di notifica tra autorità competenti.
- Assetti proprietari: rafforzamento dei presidi in materia di valutazione degli acquirenti di partecipazioni qualificate, mediante il coinvolgimento delle autorità AML, modifiche alla disciplina dell'azione di concerto, obbligo di comunicazione di eventi idonei a compromettere l'idoneità dei partecipanti qualificati e ampliamento da 2 a 10 giorni del termine per la comunicazione dell'avvio del procedimento autorizzativo.

Al termine della consultazione, Banca d'Italia provvederà a predisporre il testo definitivo delle Disposizioni.

Nelle more dell'adozione delle nuove disposizioni e fino alla loro entrata in vigore, Banca d'Italia ha inoltre modificato la Circolare n. 229/1999, prevedendo:

- l'abrogazione dell'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione per le cessioni in

blocco di rapporti giuridici individuabili di maggiore rilevanza, previsto dal Titolo III, Capitolo V, della Circolare n. 229/1999;
- l'introduzione dell'obbligo di comunicare preventivamente alla Banca d'Italia le operazioni di cessione in blocco di rapporti giuridici individuabili di maggiore rilevanza, mantenendo invariati sia gli obblighi di comunicazione successiva nei casi previsti sia i poteri di intervento dell'Autorità;
- la conferma dell'applicazione della disciplina di cui al Titolo III, Capitolo V, della Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999 ai fini dell'individuazione delle informazioni da trasmettere con riferimento alle operazioni di cessione di cui al punto precedente.

La consultazione rimarrà aperta fino al 20 settembre 2026.

Per ulteriori dettagli sulla consultazione, cliccare qui.

3.12. 52° aggiornamento della Circolare 285 di Banca d'Italia

Banca

Banca d'Italia ha pubblicato il 52° aggiornamento alla Circolare n. 285/2013 recante le disposizioni di vigilanza per le banche, al fine di recepire le recenti modifiche normative introdotte in attuazione della CRD VI.

In particolare, l'aggiornamento interviene su:

- i Capitoli 2 e 4 della Parte Prima, Titolo I, in materia di gruppi bancari e di albo delle banche e dei gruppi bancari, nonché sul Capitolo 6 della Parte Terza, relativo al gruppo bancario cooperativo;
- il Capitolo 1 del Titolo III e il Capitolo 3 del Titolo IV della Parte Prima, concernenti, rispettivamente, il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e i poteri delle Autorità di vigilanza, nonché il sistema dei controlli interni e il governo societario.

L'aggiornamento interessa, pertanto, due distinti ambiti: le disposizioni in materia di gruppi bancari e quelle relative al rischio di concentrazione verso le controparti centrali (CCP).

Sulle modifiche in materia di gruppi bancari

Le modifiche recepiscono quanto previsto dall'art. 21-bis, par. 4-bis, della CRD (Direttiva 2013/36/UE), come modificata dalla CRD VI (Direttiva (UE) 2024/1619), ai sensi del quale le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista esentate dal ruolo di capogruppo possono essere escluse, previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza competente, dal perimetro di consolidamento prudenziale, qualora i rischi da esse derivanti siano ritenuti irrilevanti ai fini della vigilanza su base consolidata. Le medesime disposizioni danno, inoltre, attuazione alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 208/2025 alle disposizioni del TUB in materia di gruppo bancario e di albo dei gruppi bancari. Le nuove disposizioni disciplinano il procedimento autorizzativo per l'esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista esentate, individuando la documentazione da allegare all'istanza e i criteri di valutazione applicati dall'Autorità di vigilanza competente. Vengono altresì recepite le modifiche apportate al TUB al fine di adeguare le definizioni di società finanziaria e di società strumentale al quadro normativo europeo, estendendo l'applicazione delle disposizioni su base consolidata anche ai gruppi aventi al vertice una società strumentale.

Sulle modifiche in materia di rischio di concentrazione verso le CCP

L’aggiornamento dà, inoltre, attuazione alla Direttiva (UE) 2024/2994, che introduce nel quadro prudenziale europeo specifici obblighi e poteri in materia di gestione del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni verso le controparti centrali (CCP). A tal fine, le nuove disposizioni rafforzano i presidi per l’identificazione, la gestione e il contenimento di tale rischio, nonché quelli in materia di governo societario, prevedendo che l’organo di gestione elabori piani specifici, corredati da obiettivi quantificabili, finalizzati al monitoraggio e alla gestione del rischio di concentrazione con riguardo alle CCP che prestano servizi di rilevanza sistemica significativa per l’Unione europea. Viene inoltre attribuito alla Banca d’Italia il potere di adottare misure correttive in presenza di eccessive concentrazioni di esposizioni verso le CCP. In materia di procedimenti amministrativi, viene introdotta l’autorizzazione all’esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell’art. 60-ter del TUB. Le modifiche in materia di gruppi bancari sono state sottoposte a consultazione pubblica ai sensi del Regolamento della Banca d’Italia del 9 luglio 2019. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di rischio di concentrazione verso le CCP, non è stata invece svolta alcuna consultazione pubblica, in quanto esse si limitano a recepire e coordinare disposizioni europee sufficientemente dettagliate, senza lasciare significativi margini di discrezionalità alla Banca d’Italia. Le modifiche in esame entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito internet della Banca d’Italia, avvenuta il 29 luglio 2026.

Per consultare la Circolare aggiornata, cliccare qui.

4. Orientamenti, linee guida e Q&A

4.1. EBA: nuove Linee guida POG

Banca, IP, IMEL

EBA ha pubblicato la versione definitiva delle Linee guida aggiornate sulla Product Oversight and Governance (POG) per i prodotti bancari al dettaglio, introducendo requisiti specifici per i prodotti con caratteristiche ESG e misure volte a prevenire il greenwashing.

Le Linee guida si applicano ai produttori e ai distributori di prodotti bancari retail, tra cui mutui, prestiti personali, depositi, conti di pagamento, servizi di pagamento e moneta elettronica.

Le principali novità prevedono:

- l'integrazione delle considerazioni ESG nell'intero ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla distribuzione e al monitoraggio;
- il rafforzamento dei controlli interni dei produttori per prevenire il greenwashing;
- maggiori obblighi informativi verso i distributori riguardo alle caratteristiche ESG dei prodotti e ai relativi rischi di greenwashing;
- aggiornamenti relativi agli accordi con terze parti e all'ambito di applicazione delle Linee guida.

L'obiettivo è garantire che i prodotti con caratteristiche ESG siano progettati e distribuiti in modo trasparente e coerente con le esigenze dei consumatori, riducendo il rischio di comunicazioni fuorvianti o di vendita di prodotti non adeguati.

Oltre alle modifiche sostanziali, l'EBA ha apportato aggiornamenti tecnici e redazionali per allineare le Linee guida alle modifiche normative intervenute dal 2020, in particolare alla revisione del Regolamento EBA, delle Linee guida sulla governance interna ai sensi della CRD e sulla gestione del rischio di terzi, eliminando disposizioni obsolete e migliorando la coerenza del quadro regolamentare.

Le Linee guida saranno pubblicate in tutte le 24 lingue dell'UE nel 2026 ed entreranno in applicazione l'**11 gennaio 2027**.

Per consultare le Linee guida, cliccare qui.

4.2. EBA: Linee guida sull’autorizzazione per le succursali di paesi terzi in UE

Succursale intermediario estero extra UE

L’EBA ha pubblicato le Linee guida definitive in materia di autorizzazione degli enti creditizi di paesi terzi all’istituzione di succursali in uno Stato membro dell’Unione europea.

Le Linee guida definiscono le informazioni che devono essere fornite, i criteri di valutazione, i modelli e i formulari da utilizzare per le domande di autorizzazione delle succursali di paesi terzi, nonché la procedura applicabile. Esse sono rivolte alle autorità competenti e alle imprese capofila di paesi terzi che intendono presentare una domanda di autorizzazione. Al fine di contribuire ad assicurare la sicurezza e la solidità delle succursali di banche di paesi terzi, la domanda deve contenere una dichiarazione di non opposizione rilasciata dall’autorità competente dell’impresa capofila del paese terzo.

Sotto il profilo della base giuridica, si ricorda che l’articolo 48 quater, paragrafo 8, della Direttiva 2013/36/UE, come recentemente modificata dalla Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI),

attribuisce all'EBA il compito di definire l'elenco delle informazioni richieste, i criteri di valutazione e la procedura applicabile alle domande, nonché i moduli e i modelli da utilizzare nell'ambito del procedimento autorizzativo.

Le Linee guida sono state predisposte sulla base della CRD VI, che ha modificato la CRD introducendo un nuovo regime applicabile alle succursali di paesi terzi, con l'obiettivo di contribuire all'armonizzazione dell'accesso al mercato dell'Unione europea per i servizi bancari.

Inoltre, le Linee guida adottate in attuazione del mandato previsto dalla normativa dovranno chiarire le condizioni in base alle quali l'autorità competente può fare affidamento sulle informazioni fornite dal richiedente nell'ambito delle procedure di autorizzazione preventiva per l'istituzione di succursali di paesi terzi (TCB).

In tale contesto, si ricorda che, a partire da gennaio 2026, l'EBA ha sviluppato diversi elementi fondamentali, tra cui:

- RTS relativi alle modalità di contabilizzazione;
- ITS sui requisiti minimi comuni di rendicontazione;
- Linee guida sugli strumenti che soddisfano i requisiti in materia di dotazione di capitale;
- RTS sulla cooperazione e sui collegi delle autorità di vigilanza per le succursali di paesi terzi;
- Linee guida sul processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), contenenti una sezione dedicata alle succursali di paesi terzi.

Il quadro normativo descritto sarà inoltre integrato dagli orientamenti aggiornati sulla governance interna che, una volta definiti entro la fine del 2026, stabiliranno i requisiti applicabili alle succursali di paesi terzi.

Per consultare le Linee guida, cliccare qui.

4.3. Nuove linee guida e progetti definitivi di RTS di EIOPA in materia di IRRD

Assicurazione

EIOPA ha pubblicato quattro linee guida e tre progetti di standard tecnici regolamentari (RTS) relativi alla Direttiva IRRD (Direttiva (UE) 2025/1). Gli atti pubblicati riguardano diversi ambiti del nuovo quadro normativo, includendo, tra gli altri, le ipotesi di stress da utilizzare nella pianificazione preventiva del risanamento e i requisiti di indipendenza dei valutatori incaricati nell'ambito delle procedure di risoluzione.

Si ricorda che l'IRRD, la cui applicazione è prevista a partire dal 2027, introduce un quadro specifico per il risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione nell'Unione europea. La Direttiva attribuisce particolare rilevanza alla pianificazione preventiva e all'efficace gestione delle situazioni di crisi. L'obiettivo della disciplina è garantire che le imprese di assicurazione possano essere sottoposte a risoluzione limitando il più possibile gli effetti negativi derivanti dai dissesti sugli assicurati, sui contribuenti, sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria. EIOPA ha il compito di elaborare 19 standard tecnici e linee guida a supporto dell'applicazione dell'IRRD. Con la pubblicazione delle quattro linee guida e dei tre progetti di RTS in esame, l'Autorità ha completato e sottoposto 15 strumenti.

I restanti quattro strumenti, che saranno riuniti in due progetti di RTS, saranno invece oggetto di consultazione.

Gli aspetti principali delle linee guida pubblicate da EIOPA possono essere sintetizzati come segue:

- le Linee guida sugli scenari definiscono una serie di scenari di stress macroeconomico e finanziario da utilizzare per valutare la credibilità e la fattibilità dei piani di risanamento preventivi delle imprese di assicurazione. Gli scenari includono sia eventi di stress sistemici sia eventi specifici delle singole imprese, il cui impatto dovrà essere valutato rispetto alla posizione di solvibilità, alla liquidità e alla redditività dell'impresa o del gruppo;
- le Linee guida sugli indicatori individuano gli indicatori qualitativi e quantitativi da considerare nei piani di risanamento preventivo, inclusi quelli relativi alle posizioni patrimoniali e di liquidità, alla qualità degli attivi, alla redditività, alle condizioni di mercato, alle condizioni macroeconomiche e agli eventi operativi;
- le Linee guida sulla comunicazione delle informazioni definiscono le modalità di applicazione delle deroghe al segreto professionale per le informazioni riservate, in particolare nei casi in cui tali informazioni siano comunicate in forma sintetica o aggregata, senza consentire l'identificazione dei singoli soggetti;
- le Linee guida sugli obblighi semplificati individuano gli elementi che le autorità di vigilanza e di risoluzione devono considerare sulla base dei criteri di ammissibilità agli obblighi semplificati.

I principali contenuti dei progetti di RTS pubblicati possono invece essere riassunti come segue:

- gli RTS sull'indipendenza dei valutatori stabiliscono le condizioni in base alle quali un candidato valutatore può essere considerato indipendente sia dall'autorità di risoluzione sia dall'entità sottoposta a risoluzione e può quindi procedere alla valutazione delle attività e delle passività dell'entità;
- gli RTS sul riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione in materia di risoluzione definiscono clausole standard per i contratti finanziari, al fine di consentire all'autorità di risoluzione di esercitare i propri poteri di sospensione sui contratti regolati dalla legge di un Paese terzo;
- gli RTS sulla valutazione delle passività derivanti da strumenti derivati individuano metodologie e principi per la valutazione, nell'ambito della risoluzione, delle passività derivanti da strumenti derivati.

Per consultare le Linee guida sugli scenari, cliccare qui.

Per consultare le Linee guida sugli indicatori nella pianificazione del recupero preventivo, cliccare qui.

Per consultare le Linee guida sugli obblighi semplificati, cliccare qui.

Per consultare le Linee guida sulla comunicazione delle informazioni, cliccare qui.

4.4. Commissione europea e AI Act: le Linee guida sulla trasparenza

Tutti gli operatori

La Commissione europea ha pubblicato le linee guida sugli obblighi di trasparenza previsti dall'AI Act, rivolte ai fornitori e agli operatori di determinati sistemi di intelligenza artificiale.

In via preliminare, si ricorda che tali obblighi di trasparenza entreranno in vigore a decorrere dal 2 agosto 2026 e saranno finalizzati ad aiutare gli utenti a riconoscere quando interagiscono con un sistema di IA o quando un contenuto è stato generato o modificato mediante IA, contribuendo così a ridurre il rischio di inganno e manipolazione. In particolare, i fornitori di sistemi di IA saranno tenuti ad apporre marchi leggibili meccanicamente, al fine di consentire il rilevamento dei contenuti generati o manipolati dall'intelligenza artificiale. I deployer dovranno inoltre informare gli utenti qualora siano esposti a deepfake, a contenuti generati dall'IA riguardanti questioni di interesse pubblico privi di revisione umana o controllo editoriale, nonché a sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica.

Le Linee guida chiariscono, quindi:

- quali fornitori e operatori sono tenuti a rispettare gli obblighi di trasparenza relativi ai sistemi di IA interattivi, nonché quelli concernenti la marcatura e l'etichettatura dei contenuti generati dall'IA;
- il significato di alcuni concetti rilevanti;
- le ipotesi di esenzione e alcuni esempi applicativi, tra cui quelli relativi ai sistemi di IA direttamente interattivi (quali chatbot, contenuti sintetici, deepfake e testi generati dall'IA su questioni di interesse pubblico), nonché i casi in cui gli obblighi di trasparenza non trovano applicazione, come nelle ordinarie attività di editing, tra cui la correzione ortografica e grammaticale;
- le modalità attraverso cui può essere dimostrata la conformità agli obblighi di trasparenza previsti dall'AI Act, anche mediante l'adesione a un codice di buone pratiche.

Si precisa che tali linee guida integrano il Codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA.

Si ricorda, inoltre, che il Codice di condotta costituisce uno strumento volontario al quale i fornitori e i deployer di sistemi di IA possono fare riferimento per dimostrare la conformità alle disposizioni dell'AI Act.

Si evidenzia, infine, che, al fine di supportare le organizzazioni nella comprensione dei propri obblighi ai sensi dell'AI Act, la Commissione sta mettendo a disposizione, oltre agli orientamenti in oggetto, ulteriori strumenti, tra cui il Codice di condotta e l'AI Act Service Desk, un centro informazioni accessibile e costantemente aggiornato che fornisce indicazioni chiare sull'AI Act.

Per consultare le Linee guida, cliccare qui.

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.